

REGOLAMENTO COMUNALE
PER LA GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI E ASSIMILATI

Approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 14 del 17/07/2013

- **Titolo 1 - DISPOSIZIONI GENERALI E DEFINIZIONI**

Art. 1 - Oggetto del regolamento

Art. 2 - Forma di gestione

Art. 3 - Finalità ed obiettivi della gestione

Art. 4 - Classificazione dei rifiuti

Art. 5 - Definizioni

Art. 6 - Obblighi dei produttori di rifiuti

Art. 7 - Divieti per i produttori di rifiuti

Art. 8 - Attivazione dei servizi di raccolta differenziata dei rifiuti urbani

Art. 9 - Ordinanze contingibili e urgenti

Art. 10 - Compostaggio domestico della frazione umida e della frazione verde

- **Titolo 2 - CRITERI DI ASSIMILABILITA'**

Art. 11 - Modalità di assimilazione dei rifiuti

Art. 12 - Criteri qualitativi

Art. 12bis - Criteri quantitativi

Art. 13 - Tassazione dei rifiuti speciali assimilati agli urbani

Art. 14 - Rifiuti speciali non assimilati agli urbani per quantità: raccolta e smaltimento

- **Titolo 3 - ORGANIZZAZIONE DEI SERVIZI DI RACCOLTA**

Art. 15 - Oggetto della raccolta

Art. 16 - Estensione territoriale della raccolta

Art. 17 - Raccolta domiciliare

Art. 18 - Raccolta su chiamata

Art. 19 - Raccolta presso punti specifici

Art. 20 - Raccolta presso la Piattaforma Comunale

Art. 21 - Raccolta mediante sacchi

● **Titolo 4 - LE RACCOLTE DELLE SINGOLE FRAZIONI**

Art. 22 - Frazione umida dei rifiuti solidi urbani

Art. 23 - Frazione secca residua dei rifiuti solidi urbani

Art. 24 - Carta e cartone

Art. 25 - Vetro

Art. 26 - Multimateriale leggero (plastica, alluminio e banda stagnata)

Art. 27 - Indumenti smessi

Art. 28 - Raccolte differenziate presso la Piattaforma Comunale

Art. 29 - Rifiuti Urbani Pericolosi

Art. 30 - Conferimento dei rifiuti speciali assimilati agli urbani

Art. 31 - Conferimento dei rifiuti cimiteriali

Art. 32 - Trasporto allo smaltimento finale

Art. 33 - Destinazione dei rifiuti

● **Titolo 5 - SERVIZI E NORME DI IGIENE URBANA**

Art. 34 - Finalità

Art. 35 - Definizione del perimetro

Art. 36 - Posizionamento e cura cestini portarifiuti

Art. 37 - Aree mercati

Art. 38 - Aree occupate da pubblici esercizi e da spettacoli viaggianti

Art. 39 - Pulizia delle aree scoperte private, dei fabbricati, dei terreni non edificati e dei terreni agricoli

Art. 40 - Pulizia e raccolta rifiuti nelle aree utilizzate per manifestazioni pubbliche

Art. 41 - Animali domestici

Art. 42 - Attività di volantinaggio

Art. 43 - Contenitori di materiale pubblicitario

Art. 44 - Attività di carico e scarico di materiali e merci

Art. 45 - Pulizia presso cantieri

Art. 46 - Pulizia bocche lupaie e caditoie

- **Titolo 6 - DISCIPLINA ED INTERVENTI COMUNALI IN MATERIA DI BONIFICA DEI LUOGHI INQUINATI**

Art. 47 - Abbandono di rifiuti

Art. 48 - Bonifica e ripristino ambientale dei luoghi inquinati

- **Titolo 7 - DISPOSIZIONI FINALI**

Art. 49 - Controllo e sanzioni

Art. 50 - Contributi CONAI

Art. 51 - Danno ambientale

Art. 52 - Riferimento ad altri regolamenti

Art. 53 - Riferimento alla legge

Art. 54 - Modifiche del regolamento

Art. 55 - Entrata in vigore

ALLEGATO 1

Modalità di raccolta rifiuti

ALLEGATO 2

Modalità di conferimento presso la Piattaforma Comunale

ALLEGATO 3

Criteria qualitativi e quantitativi per la definizione dei rifiuti speciali assimilabili agli urbani

ALLEGATO 4

Sanzioni

ALLEGATO 5

Conferimento dei rifiuti oltre i limiti di assimilabilità presso la piattaforma ecologica comunale

TITOLO 1 - DISPOSIZIONI GENERALI E DEFINIZIONI

Art. 1 - Oggetto del regolamento.

L'Amministrazione Comunale di Giussano disciplina con il presente regolamento la gestione dei rifiuti urbani ai sensi dell'Art. 198 comma 2 del D.Lgs 152 del 3 aprile 2006 e successive modifiche e integrazioni stabilendo, nel rispetto dei principi di efficacia, efficienza ed economicità:

- a. Le disposizioni per assicurare la tutela igienico sanitaria in tutte le fasi della gestione dei rifiuti urbani;
- b. Le modalità del servizio di raccolta e trasporto dei rifiuti solidi urbani;
- c. Le modalità del conferimento, della raccolta differenziata e del trasporto dei rifiuti urbani al fine di garantire una distinta gestione delle diverse frazioni di rifiuti e promuovere il recupero degli stessi;
- d. Le norme atte a garantire una distinta ed adeguata gestione dei rifiuti solidi urbani pericolosi e degli esiti da esumazione ed estumulazione;
- e. Le disposizioni necessarie ad ottimizzare le forme di conferimento, raccolta e trasporto dei rifiuti primari da imballaggio in sinergia con altre frazioni merceologiche, fissando standard minimi da rispettare;
- f. Le modalità di esecuzione della pesata dei rifiuti urbani prima di inviarli al recupero ed allo smaltimento;
- g. L'assimilazione per qualità e quantità dei rifiuti speciali non pericolosi ai rifiuti urbani ai fini della raccolta e dello smaltimento sulla base dei criteri fissati ai sensi della normativa vigente.

Art. 2 - Forma di gestione.

L'Amministrazione Comunale di Giussano provvede all'organizzazione ed alla gestione del servizio relativo ai rifiuti urbani ed alla tutela igienico sanitaria dell'ambiente e della cittadinanza sul territorio comunale secondo le forme di gestione di cui all'art. 113bis del D.Lgs n. 267 del 18.8.2000.

Art. 3 - Finalità ed obiettivi della gestione.

1. La gestione dei rifiuti, di qualsiasi genere e provenienza, costituisce attività di pubblico interesse ed ha carattere di servizio pubblico essenziale da esercitare con l'osservanza di particolari cautele e garanzie, tali da assicurare e soddisfare gli aspetti igienici, ambientali, urbanistici, economici ed estetici.
2. A tale fine l'utente è coinvolto nella gestione dei rifiuti sia nell'osservare le norme vigenti e le presenti disposizioni regolamentari, sia nel contribuire finanziariamente mediante l'apposito sistema di tassazione o tariffazione statuito, nonché nel ridurre la produzione dei rifiuti alla fonte.
3. La gestione dei rifiuti urbani e dei servizi per la tutela igienico sanitaria dell'ambiente e della cittadinanza deve:
 - a. Essere ispirata al principio di uguaglianza dei cittadini;
 - b. Garantire parità di trattamento a parità di condizioni del servizio prestato;
 - c. Ispirarsi a criteri di obiettività, giustizia ed imparzialità;
 - d. Garantire una erogazione continua, regolare e senza interruzioni;
 - e. Garantire la partecipazione e l'accesso dei cittadini alla prestazione del servizio, ai sensi

della vigente normativa.

4. L'intera gestione dei rifiuti è effettuata con differenziazione dei flussi merceologici, con riferimento specifico ai seguenti criteri:

- a. Evitare ogni danno o pericolo per la salute, l'incolumità, il benessere e la sicurezza della collettività e dei singoli, senza usare procedimenti o metodi che potrebbero recare pregiudizio all'ambiente e assicurando la tutela igienico sanitaria in tutte le fasi della gestione dei rifiuti urbani;
- b. Determinare le modalità del servizio di raccolta, trasporto e conferimento dei rifiuti urbani con l'osservanza dei criteri di economicità ed efficienza tendenti il più possibile al riciclo, riutilizzo e recupero di materiale ed energia;
- c. Ottimizzare le forme di conferimento, raccolta e trasporto dei rifiuti di imballaggio primari in sinergia con altre frazioni merceologiche;
- d. Tutelare, in base alla normativa vigente, il paesaggio e i siti di particolare interesse;
- e. Promuovere sistemi tendenti a ridurre la quantità e la pericolosità dei rifiuti e a mantenere i rifiuti separati in "flussi distinti" secondo le categorie merceologiche (carta, vetro, organico, metalli ecc.), favorendone così la re-immissione in circolo come materie prime e/o fonti energetiche;

5. Il servizio di raccolta differenziata sarà attuato con l'obiettivo di:

- a. Diminuire il flusso dei rifiuti da smaltire tal quali;
- b. Favorire la valorizzazione dei rifiuti attraverso il recupero nelle fasi di produzione, distribuzione, consumo e raccolta di materiali quali: carta, vetro, materiali metallici, plastica e legno e frazioni di Rifiuti Urbani. La raccolta di quest'ultima frazione, se effettuata in modo da garantire un adeguato grado di purezza, consente di attivare procedure di recupero/riciclaggio di risorse, riducendo così la quantità di Rifiuti Urbani da avviare allo smaltimento;
- c. Incentivare la raccolta differenziata delle frazioni organiche putrescibili dei Rifiuti Urbani (rifiuti alimentari, scarti di prodotti vegetali e animali o comunque ad alto tasso di umidità) nonché di sfalci erbacei, ramaglie e scarti verdi;
- d. Istituire un servizio di raccolta di materiali ingombranti di origine domestica per i quali risulta difficoltoso e causa di inconvenienti operativi o ambientali il trattamento congiunto con i rifiuti ordinari;
- e. Migliorare la raccolta dei Rifiuti Urbani Pericolosi (batterie e pile, prodotti farmaceutici, prodotti e relativi contenitori etichettati con il simbolo T -tossici- e/o F -infiammabili-);
- f. Ridurre la quantità e la pericolosità delle frazioni non recuperabili da avviare allo smaltimento finale;
- g. Contenere i costi di raccolta in equilibrio con i benefici derivanti.

Art. 4 - Classificazione dei rifiuti.

1. Ai fini del presente regolamento per "Rifiuto" si intende qualsiasi sostanza che rientra nelle categorie definite dal D.Lgs n. 152/2006 e s.m.i. di cui il detentore si disfi, abbia deciso di disfarsi o abbia l'obbligo di disfarsi.

2. I rifiuti sono classificati:

- a. Secondo l'origine in "rifiuti urbani" e "rifiuti speciali";
- b. Secondo le caratteristiche di pericolosità in "rifiuti pericolosi" e "rifiuti non pericolosi".

3. Sono Rifiuti Urbani (RU):

- a. I rifiuti domestici, anche ingombranti, provenienti da locali e luoghi adibiti ad uso di civile abitazione;
- b. I rifiuti non pericolosi provenienti da locali e luoghi diversi da quelli di cui alla lettera a), assimilati ai rifiuti urbani per qualità e quantità;
- c. I rifiuti provenienti dallo spazzamento delle strade;
- d. I rifiuti di qualunque natura e provenienza giacenti sulle strade ed aree pubbliche o sulle strade ed aree private comunque soggette ad uso pubblico o sulle spiagge marittime e lacuali e sulle rive dei corsi d'acqua;
- e. I rifiuti vegetali provenienti da aree verdi quali giardini, parchi ed aree cimiteriali;
- f. Gli esiti provenienti da esumazioni ed estumulazioni, nonché gli altri rifiuti provenienti da attività cimiteriale diversi da quelli di cui alle lettere b), c) ed e).

4. Sono classificati Rifiuti Speciali:

- a. I rifiuti da attività agricole ed agro industriali, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 2135 Cod. civ.;
- b. I rifiuti derivanti da attività di demolizione, costruzione, nonché i rifiuti che derivano da attività di scavo;
- c. I rifiuti da lavorazioni industriali e artigianali;
- d. I rifiuti da attività commerciali;
- e. I rifiuti da attività di servizio;
- f. I rifiuti derivanti dall'attività di recupero e smaltimento dei rifiuti;
- g. I fanghi prodotti dalla potabilizzazione e da altri trattamenti delle acque e dalla depurazione delle acque reflue e da abbattimento di fumi;
- h. I rifiuti derivanti da attività sanitarie. Rifiuti provenienti da strutture sanitarie pubbliche o private, ivi comprese quelle veterinarie, che in base alle vigenti disposizioni debbono essere dotate di autorizzazione sanitaria;
- i. I macchinari e le apparecchiature deteriorati ed obsoleti;
- j. I veicoli a motore, rimorchi e simili fuori uso e le loro parti. Rientrano in questa categoria le auto private, caravan e qualsiasi veicolo di trasporto pubblico e privato, compresi i natanti a qualsiasi titolo;
- k. Il combustibile derivato da rifiuti
- l. I rifiuti derivati dalle attività di selezione meccanica dei rifiuti solidi urbani

5. Si intendono per Rifiuti Urbani Pericolosi (RUP) i rifiuti urbani domestici costituiti da:

- a. prodotti e relativi contenitori etichettati con il simbolo "T" (tossico) e/o "F" (infiammabile), quali vernici, solventi, fitofarmaci e relativi contenitori;
- b. prodotti farmaceutici inutilizzati, scaduti o avariati;
- c. siringhe;
- d. pile ed accumulatori;
- e. lampade a scarica (neon) e tubi catodici;
- f. oli esausti

6. Per Rifiuti Cimiteriali si intendono i rifiuti provenienti da:

- a. ordinaria attività cimiteriale (i fiori secchi, le corone, le carte, i ceri, i rottami e materiali lapidei, i rifiuti provenienti dalle operazioni di pulizia dei viali, delle aree di sosta, degli uffici e delle strutture annesse);
- b. esumazioni ed estumulazioni ordinarie e straordinarie.

7. Si intendono per Rifiuti di Imballaggi quei prodotti adibiti a:
- contenere;
 - proteggere;
 - consentire la manipolazione e consegna dal produttore all'utilizzatore;
8. I rifiuti di imballaggi vengono suddivisi in:
- imballaggi primari o imballaggi per la vendita per l'utente finale e per il consumatore;
 - imballaggi secondari o imballaggi multipli concepiti per raggruppare un certo numero di unità di vendita;
 - imballaggi terziari o imballaggi per il trasporto.

Art. 5 - Definizioni.

Ai fini del presente Regolamento, oltre alla definizione di rifiuto di cui al precedente art. 4 comma 1, si adottano le seguenti definizioni:

Conferimento: le modalità secondo le quali i rifiuti vengono consegnati dal detentore al servizio di raccolta.

Compostaggio domestico: attività di trasformazione con vari sistemi (in cumulo, in buca, in concimaia, in composter) della frazione organica del rifiuto domestico (scarti di cucina e/o rifiuti verdi da giardinaggio) in composto autoprodotta.

Contentore: recipienti in grado di accogliere i rifiuti conferiti dal produttore.

Deposito temporaneo: il raggruppamento dei rifiuti effettuato, prima della raccolta, nel luogo in cui sono prodotti.

Detentore: il produttore dei rifiuti o la persona fisica o giuridica che li detiene.

Gestione: la raccolta, il trasporto, il recupero e lo smaltimento dei rifiuti, compreso il controllo di queste operazioni.

Impresa Concessionaria: il soggetto diverso dall'Amministrazione Comunale che gestisce l'intero ciclo dei rifiuti nel rispetto dei principi di efficacia, efficienza ed economicità.

Luogo di produzione dei rifiuti: uno o più edifici o stabilimenti o siti infrastrutturali collegati tra loro all'interno di un'area delimitata in cui svolgono attività di produzione dalle quali originano i rifiuti.

Piattaforma di primo livello: area di servizio destinata al conferimento separato delle frazioni.

Piattaforma di secondo livello: area di servizio con caratteristiche analoghe a quella di primo livello, dotata di impianti di primo trattamento (triturazione, pressa, selezione).

Produttore: la persona la cui attività ha prodotto i rifiuti e/o la persona che ha effettuato operazioni di pretrattamento o di miscuglio od altre operazioni che hanno mutato la natura o la composizione dei rifiuti.

Raccolta: operazione di prelievo, di cernita e/o di raggruppamento dei rifiuti per il loro trasporto.

Raccolta differenziata: le attività di raccolta finalizzate a ridurre la quantità dei rifiuti da smaltire tal quali, idonee a raggruppare i rifiuti urbani in frazioni merceologiche omogenee, compresa la frazione organica umida, da destinare al riutilizzo, al riciclaggio o al recupero di materia prima.

Raccolta porta a porta: raccolta dei rifiuti urbani e speciali assimilati a domicilio secondo modalità e tempi fissati dall'Amministrazione Comunale.

Recupero: le operazioni mediante le quali i rifiuti vengono sottoposti a rigenerazione (come combustibile o altro mezzo per produrre energia) o reimpiegati tal quali (es. sparsi sul suolo a beneficio dell'agricoltura). Allegato C del D.Lgs n. 152/06 e s.m.i..

Reimpiego: ogni azione intesa ad utilizzare manufatti, separati dai rifiuti, nella stessa loro funzione iniziale (es: vuoti a rendere).

Smaltimento: le operazioni consistenti in attività di stoccaggio, di incenerimento, di deposito o discarica sul suolo e nel suolo. Allegato B del D.Lgs n. 152/06 e s.m.i..

Spazzamento: operazione specificatamente rivolta alla rimozione e asportazione dei Rifiuti Urbani

Esterni così come definiti all'art. 4 comma 10 del presente regolamento.

Stoccaggio: le attività di smaltimento consistenti nelle operazioni di deposito preliminare di rifiuti di cui al punto D 15 dell'Allegato B del D.Lgs n. 152/06 e s.m.i. nonché le attività di recupero consistenti nella messa in riserva di materiali di cui al punto R 13 dell'Allegato C del D.Lgs n. 152/06 e s.m.i..

Trasporto: le operazioni connesse al trasferimento dei rifiuti dai luoghi di produzione e/o detenzione iniziale agli impianti di riciclaggio e/o recupero o smaltimento finale;

Art. 6 - Obblighi dei produttori di rifiuti.

1. Tutti i produttori di Rifiuti Urbani, siano essi domestici o assimilati, sono utenti del Servizio Comunale e pertanto soggetti alla relativa Tassa, salve le eccezioni. I produttori di rifiuti urbani e assimilati agli urbani sono tenuti pertanto a conferire, nei modi e nei tempi indicati dal presente Regolamento, le varie frazioni in modo differenziato.

2. I Rifiuti Urbani, Domestici o Assimilati, devono essere tenuti all'interno dei luoghi di produzione fino al momento del conferimento e dovranno essere conservati in modo tale da evitare qualsiasi dispersione di liquidi ed odori.

3. Il conferimento differenziato dei rifiuti deve avvenire ad opera del produttore, il quale è tenuto ad esporre i rifiuti destinati alla raccolta porta a porta sul suolo pubblico in prossimità del proprio numero civico, in modo distinto le diverse frazioni dei Rifiuti Urbani Domestici e/o Assimilati secondo le modalità indicate nel presente regolamento.

4. Il conferimento a bordo strada dei rifiuti destinati alla raccolta porta a porta in bidoni carrellati od altri contenitori (inclusi i sacchetti) è regolato dalle seguenti norme:

- a. L'orario di esposizione dei bidoni e/o dei sacchi deve avvenire entro i termini stabiliti nell'ALLEGATO 1 del presente regolamento.
- b. E' fatto assoluto divieto di collocare i bidoni stabilmente sul suolo pubblico.
- c. Gli imballaggi voluminosi (es. grossi cartoni) e le bottiglie e contenitori per liquidi in plastica devono essere possibilmente ridotti di volume.
- d. Nel caso di raccolta domiciliare su appuntamento devono essere rispettati gli orari e i giorni indicati dall'Amministrazione Comunale, in modo tale che i rifiuti rimangano il minor tempo possibile incustoditi sul suolo pubblico.
- e. Nel caso di conferimento dei rifiuti in sacchi, questi devono essere ben chiusi e conferiti impilati nel modo più ordinato possibile, al fine di non creare eccessivo intralcio alla circolazione pedonale.
- f. Ciascuna frazione di rifiuto dovrà essere conferita "ESCLUSIVAMENTE" nel contenitore ad essa predisposto, ed indicato nel presente regolamento;
- g. Dopo la vuotatura i bidoni utilizzati per il conferimento delle diverse frazioni di rifiuti devono essere riportati, a cura dell'utenza, all'interno della proprietà privata il più celermente possibile, onde evitare intralci alla circolazione pedonale, veicolare e costituire barriera architettonica.

5. Gli imballaggi terziari (es. bancali) di cui all'art. 4 comma 9 lett. c del presente regolamento non possono essere conferiti nel normale circuito di raccolta e quindi non possono essere conferiti a bordo strada.

Art. 7 - Divieti per i produttori di rifiuti.

1. In relazione alle diverse tipologie di raccolte differenziate istituite, nessun oggetto o materiale potrà essere conferito in contenitori diversi da quello al quale è destinato;

2. E' vietato gettare, versare o depositare abusivamente sulle aree di tutto il territorio comunale qualsiasi rifiuto, residuo solido, semisolido e liquido ed in genere materiale di rifiuto e scarto di qualsiasi tipo, natura e dimensione, anche se racchiuso in sacchetti o contenuto in recipienti.

3. Il medesimo divieto vige per le fognature pubbliche e/o private, nonché argini, alvei, sponde, ecc. di corsi d'acqua, fontanili, canali e fossi.

4. Chiunque violi i divieti di cui ai commi 1, 2 e 3 è tenuto alla rimozione, all'avvio al recupero o allo smaltimento dei rifiuti ed al ripristino dello stato dei luoghi, in solido con il proprietario e con i titolari di diritti reali o personali di godimento sull'area, ai quali tale violazione sia imputabile a titolo di dolo o colpa.

In caso di inadempienza, il Sindaco, allorché sussistano motivi igienico-sanitari od ambientali, dispone con propria ordinanza lo sgombero dei rifiuti accumulati e il termine entro cui provvedere.

5. Decorso il termine fissato dall'ordinanza, il Sindaco procede all'esecuzione delle operazioni di rimozione rifiuti e ripristino dello stato dei luoghi in danno dei soggetti obbligati ed al recupero delle somme anticipate.

6. E' inoltre vietato:

- a. Rovistare, recuperare e selezionare rifiuti dai bidoni collocati dai cittadini sul suolo pubblico per le operazioni di raccolta.
- b. Esporre i rifiuti sulla pubblica via al di fuori dei giorni e degli orari previsti per la raccolta.
- c. Conferire i rifiuti con modalità diverse da quelle della corretta raccolta differenziata indicata nel presente regolamento.
- d. Spostare i contenitori per la raccolta dei rifiuti.
- e. Intralciare o ritardare l'opera degli addetti al servizio con comportamenti che ostacolino il servizio stesso.
- f. Conferire nei contenitori per la raccolta materiali accesi, non completamente spenti o tali da provocare danni.
- g. Utilizzare i cestini portarifiuti distribuiti sul territorio comunale per il conferimento dei rifiuti domestici.
- h. Introdurre nei contenitori per la raccolta differenziata oggetti taglienti o acuminati, se non adeguatamente protetti.
- i. Smaltire rifiuti pericolosi al di fuori delle norme di cui al D.Lgs n. 152/06 e s.m.i..
- j. Conferire rifiuti speciali non assimilati ai rifiuti urbani al servizio di smaltimento rifiuti.
- k. Imbrattare il suolo pubblico o adibito ad uso pubblico con piccoli rifiuti (bucce, pezzi di carta, gomma da masticare ecc.);
- l. Abbandonare su area pubblica o adibita ad uso pubblico volantini pubblicitari e di informazione.
- m. Collocare sul suolo pubblico contenitori per materiale pubblicitario incustoditi per la fruizione diretta da parte degli utenti.
- n. Incenerire rifiuti di qualsiasi tipo, anche costituiti unicamente da "frazione verde" (sfalci, potature, foglie, ramaglie).
- o. Disporre qualsiasi tipo di rifiuto al di fuori dei contenitori appositamente istituiti.
- p. Conferire rifiuti che non siano prodotti nel territorio comunale.
- q. Utilizzare canne di caduta per i rifiuti condominiali. Quelle esistenti devono essere chiuse a cura dei proprietari.

7. E' fatto divieto di trattamento dei rifiuti secondo modalità che possano recare danno all'ambiente e/o alla salute pubblica.

8. E' vietato conferire, mescolati ad altri "flussi" sia in bidoni sia in sacchi: Rifiuti Urbani Pericolosi, Rifiuti Ingombranti, Rifiuti Speciali non Assimilati agli Urbani, Sostanze Liquide, materiali (metallici e non) che possano arrecare danni all'ambiente, ai mezzi di raccolta e trasporto, oltre a costituire un pericolo per la salute del personale addetto.

Art. 8 - Attivazione dei servizi di raccolta differenziata dei rifiuti urbani.

1. Tutti gli utenti del Comune di Giussano sono obbligati ad attivare le seguenti Raccolte Differenziate:

- a. Frazione secca recuperabile: vetro, carta, cartone, poliaccoppiati, plastica, legno, metalli per il successivo conferimento a impianti di recupero.
- b. Frazione verde e frazione umida domestica per il successivo conferimento ad impianti di trattamento organico con finalità di recupero.
- c. Rifiuti urbani ingombranti;
- d. RAEE
- e. Rifiuti urbani pericolosi.
- f. Frazione secca non recuperabile

2. L'Amministrazione Comunale definisce nel presente regolamento i criteri organizzativi delle raccolte differenziate e della frazione secca residua (indifferenziata);

3. L'attivazione di iniziative di raccolta differenziata da parte di Parrocchie ed Associazioni di volontariato deve essere preventivamente concordata con l'Amministrazione Comunale, la quale potrà anche fornire un contributo tecnico logistico avvalendosi della società che svolge i servizi di igiene urbana.

4. L'Amministrazione Comunale o il concessionario, dietro approvazione dell'Amministrazione Comunale, dovrà provvedere a pubblicizzare tutte le iniziative di raccolta differenziata, mettendo in particolare risalto l'attivazione di nuovi servizi, la modifica di servizi esistenti o precisazioni riguardo servizi esistenti, ma utilizzati scorrettamente dall'utenza.

Nella campagna informative dovrà essere utilizzato un linguaggio semplice, conciso e figure facilmente interpretabili.

5. Potranno essere attivate forme sperimentali di Raccolta Differenziata sia finalizzate alla conoscenza delle caratteristiche qualitative e quantitative dei rifiuti sia con riferimento ad obiettivi di razionalizzazione dei servizi, di ottimizzazione del recupero, compreso quello energetico.

Art. 9 - Ordinanze contingibili e urgenti.

Per situazioni eccezionali ed urgenti il Sindaco può emettere, ai sensi e con le modalità previste dalle vigenti normative, ordinanze contingibili ed urgenti per consentire il ricorso temporaneo a speciali forme di gestione dei rifiuti, anche in deroga alle disposizioni vigenti, purché non vi siano conseguenze di danno o pericolo per la salute o per l'ambiente.

Dette ordinanze sono comunicate all'ARPA, al Ministero dell'Ambiente, al Ministero della Sanità ed alla Provincia entro tre giorni dall'emissione ed hanno efficacia per un periodo non superiore a sei mesi. Restano salvi i poteri degli Organi dello Stato preposti, in base alle leggi vigenti, alla tutela della

sicurezza pubblica.

Art. 10 - Compostaggio domestico della frazione umida e della frazione verde.

1. L'Amministrazione Comunale consente l'esercizio del compostaggio domestico della Frazione Organica dei Rifiuti Urbani domestici; detta attività non determinerà in nessun caso una riduzione della tassa rifiuti.
2. E' assolutamente vietato l'uso del tritarifiuti domestico, così come da dettame del Decreto Legislativo n.152/06 come modificato dal Decreto Legislativo n. 4 del 16.01.2008, e come previsto dal regolamento edilizio vigente.

Titolo 2 - CRITERI DI ASSIMILABILITA'

Art. 11 - Modalità di assimilazione dei rifiuti.

1. In attesa della definizione dei criteri e delle linee guida per l'assimilazione dei rifiuti speciali agli urbani ai sensi dell'art. 195, comma 2, lettera e) del D.Lgs n. 152/06 e s.m.i., ai fini della raccolta e dello smaltimento, sono considerati rifiuti speciali assimilati ai rifiuti urbani i rifiuti non pericolosi provenienti da locali e luoghi adibiti a usi diversi dalla civile abitazione, assimilati ai rifiuti urbani per qualità e quantità secondo i criteri definiti dal presente regolamento.

2. Sono garantiti la raccolta e lo smaltimento dei rifiuti assimilati agli urbani.

Art. 12 - Criteri qualitativi

1. La composizione merceologica dei rifiuti assimilati deve essere analoga a quella dei rifiuti urbani o comunque i rifiuti assimilati devono essere costituiti da manufatti e materiali simili a quelli elencati nell'allegato 3 del presente Regolamento.

2. Al fine di garantire il conferimento al servizio pubblico senza gravi scompensi organizzativi e funzionali del servizio medesimo, i rifiuti speciali assimilati agli urbani devono rispondere ai seguenti criteri di qualità:

- a. Non devono essere stati contaminati, neppure in tracce, con sostanze e preparati classificati pericolosi dalla Direttiva del Ministero dell'Ambiente del 9 Aprile 2002 e successive modificazioni e integrazioni.
- b. Devono presentare compatibilità tecnologica ed autorizzativa con gli impianti di recupero/smaltimento individuati dal Comune, o da ente da lui indicato.
- c. Non devono presentare caratteristiche qualitative incompatibili con le tecniche di raccolta adottate dall'impresa Concessionaria e previste dal contratto di servizio ad esempio: consistenza non solida, produzione di quantità eccessive di percolato se sottoposti a compattazione, fortemente maleodoranti, eccessiva polverulenza.
- d. Non devono appartenere al seguente elenco:
 - rifiuti costituiti da pneumatici obsoleti;
 - rifiuti derivanti dalle lavorazioni di minerali e di cava;
 - rifiuti di imballaggi terziari;
 - i beni durevoli/rifiuti elettrici ed elettronici di uso domestico qualora questi derivino dal ritiro da parte di un esercente attività commerciale o riparazione/manutenzione e le apparecchiature elettriche ed elettroniche fuori uso (banchi frigo, fotocopiatrici, registratori di cassa, computer e simili);
 - rifiuti provenienti da superfici non assoggettati a pagamento di tassa.

Art. 12bis - Criteri quantitativi.

1. Ai fini della quantificazione dei rifiuti assimilabili per quantità e conferibili al servizio pubblico si fa riferimento al coefficiente Kd, così come definito dal D.P.R. n. 158/99 e individuato nel piano finanziario e nel regolamento T.A.R.E.S., per ciascuna tipologia di utenza non domestica; tale coefficiente moltiplicato per la superficie assoggettata a tassazione (in mq) dell'utenza non domestica definisce il quantitativo massimo annuo di rifiuti speciali assimilabili ai rifiuti urbani.

2. Qualora la quantità di rifiuti prodotti superi la soglia quantitativa annua di cui al precedente comma non è consentito lo smaltimento mediante conferimento all'ordinario servizio di raccolta, per la parte eccedente, anche nel caso in cui i rifiuti siano analoghi a quelli urbani sotto il profilo qualitativo.
3. E' facoltà inoltre dell'Amministrazione Comunale escludere dall'assimilazione quei rifiuti che risultino incompatibili, per le quantità prodotte e conferite singolarmente, con le tecniche di raccolta e smaltimento adottate dal Comune.

Art. 13 - Tassazione dei rifiuti speciali assimilati agli urbani.

1. La tassazione delle superfici che danno luogo ai Rifiuti Speciali Assimilati agli Urbani e le relative eventuali riduzioni viene normata da apposito regolamento.

Art. 14 - Rifiuti Speciali non Assimilati agli Urbani per quantità: raccolta e smaltimento.

1. La raccolta, lo smaltimento e il recupero dei rifiuti speciali non assimilati agli urbani per quantità e dei rifiuti speciali derivanti dal ciclo di lavorazione sono a carico del produttore che deve stipulare contratti con ditte specializzate.
2. Qualora il quantitativo di rifiuti conferito nell'arco dell'anno dovesse superare quello di cui all'art. 12bis l'Amministrazione Comunale si riserva la facoltà di stipulare, su richiesta, apposite convenzioni per il conferimento oneroso alla piattaforma dei rifiuti assimilati per qualità ed eccedenti la quantità.

Titolo 3 - ORGANIZZAZIONE DEI SERVIZI DI RACCOLTA

Art. 15 - Oggetto della raccolta.

1. Sul territorio del Comune di Giussano è istituita la raccolta differenziata dei rifiuti.
La raccolta è effettuata secondo quanto disposto dalla L.R. n. 26/2003 ed in attuazione di quanto previsto dall'art. 198 del D.Lgs. n. 152/06 e s.m.i. fatti salvi i necessari adeguamenti alle caratteristiche proprie del territorio comunale per quanto concerne le modalità di conferimento e smaltimento.
2. La gestione dei rifiuti nelle varie fasi di conferimento, raccolta, cernita e raggruppamento, trasporto, recupero, trattamento (inteso questo come operazione di trasformazione necessaria per il riutilizzo, la rigenerazione, il riciclaggio o l'innocuizzazione dei medesimi) nonché di ammasso e smaltimento (inteso come attività di stoccaggio, di deposito o discarica sul suolo o nel suolo, di incenerimento) di pulizia e spazzamento, costituisce attività di pubblico interesse sottoposta alle disposizioni del presente Regolamento.
3. Le tipologie e le modalità operative delle singole raccolte differenziate vengono dettagliatamente illustrate negli articoli seguenti del presente regolamento.

Art. 16 - Estensione territoriale della raccolta.

1. Il servizio di raccolta dei Rifiuti Urbani domestici e Assimilati viene effettuato entro il perimetro del territorio comunale.
Entro tale perimetro l'utenza del servizio è obbligatoria.
2. Si intendono coperti dal pubblico servizio anche gli edifici ai quali si accede mediante strade private il cui sbocco sia comunque in area pubblica soggetta al servizio di raccolta.
Qualora le caratteristiche di alcune strade private siano tali da compromettere l'operatività del mezzo, sia nella manovrabilità sia nella sicurezza, i residenti dovranno conferire le diverse frazioni di Rifiuti al punto più vicino della strada pubblica.
3. L'Amministrazione Comunale provvede a definire le modalità di esecuzione del servizio di raccolta differenziata, favorendo le tecniche di raccolta che permettono di contenere i costi energetici e di gestione ed il raggiungimento degli obiettivi previsti dall'art. 205 del D.Lgs. n.152/06 e s.m.i..
4. Il servizio di raccolta dei rifiuti prevede lo svuotamento dei contenitori stabiliti per singola frazione e la raccolta dei sacchi.
5. L'Impresa Concessionaria dovrà porre particolare cura nell'asportare tutti i rifiuti eventualmente depositati intorno ai contenitori nonché alla rimozione dei rifiuti che dovessero cadere o disperdersi sul suolo pubblico nel corso delle operazioni di raccolta.
6. Al termine della vuotatura, i contenitori devono essere collocati nello stesso sito da cui sono stati prelevati, evitando di lasciarli aperti, sulla carreggiata stradale o in ordine sparso sui marciapiedi.
7. I giorni di raccolta delle diverse frazioni in relazione alle diverse aree del territorio cittadino sono definiti nell'ALLEGATO 1 del presente regolamento

Art. 17 - Raccolta domiciliare.

1. La raccolta domiciliare consiste nella raccolta “porta a porta” dei rifiuti posti in contenitori e/o sacchetti (secondo le modalità previste per ogni frazione di seguito elencate) al piano terra di ogni stabile sede del produttore, nella parte esterna della recinzione lungo il marciapiede o la strada dove questo non sia presente, in corrispondenza del proprio numero civico, nei giorni indicati nell’ALLEGATO 1 del presente Regolamento.

Per quelle realtà che non potessero conferire all’esterno a causa di motivi di sicurezza stradale, le modalità verranno definite da apposita commissione formata dalla Polizia Locale, la società che svolge il servizio e il Servizio Ambiente di questo Comune.

2. Per particolari gruppi di utenze: collettive (scuole ecc...) ed economico produttive, potranno essere posti all’interno delle aree private appositi contenitori di dimensioni diverse da quelle previste per il normale servizio, da portare all’esterno nei giorni e negli orari stabiliti per la raccolta. Sia le utenze interessate a questo servizio sia le modalità operative sono definite dall’Amministrazione Comunale.

3. I mezzi o i contenitori per le raccolte oggetto del presente articolo non dovranno costituire, in relazione ai luoghi e alle modalità di attuazione, alcun pericolo per la pubblica incolumità, né essere tali da costituire intralcio o rendere disagevole le operazioni di asporto dei rifiuti.

Art. 18 - Raccolta su chiamata.

1. Per la raccolta dei rifiuti urbani ingombranti per i quali è vietato il conferimento unitamente alle altre frazioni merceologiche, è istituita la raccolta su chiamata tramite prenotazione al recapito telefonico fornito dall’Amministrazione Comunale e portato a conoscenza dell’utenza nelle forme più idonee.

2. L’Amministrazione Comunale potrà istituire ulteriori raccolte su chiamata rispetto a quelle previste per le quali sarà richiesta la contribuzione da parte dell’utenza in misura da definire. Il gettito delle contribuzioni dovrà coprire la totalità dei costi sostenuti dall’Amministrazione Comunale per l’effettuazione del servizio.

Art. 19 - Raccolta presso punti specifici.

1. Per alcune tipologie di Rifiuti sono istituiti punti di raccolta specifici presso aree o proprietà private. Sarà a carico dell’Impresa Concessionaria, oltre alla raccolta dei rifiuti, anche la manutenzione e la pulizia esterna dei contenitori, il controllo dei rifiuti consegnati e lo stoccaggio provvisorio.

2. I titolari di esercizi pubblici, commerciali, alberghieri, produttivi, nonché i responsabili di enti pubblici o privati presso i quali vengono collocati i contenitori sono tenuti a:

- a. Consentire la collocazione dei contenitori in posizione idonea e protetta.
- b. Collaborare con l’Amministrazione Comunale alla diffusione del materiale di pubblicizzazione del servizio.
- c. Comunicare all’Amministrazione Comunale ogni inconveniente connesso con il buon funzionamento del servizio.

3. Le frequenze di raccolta, unitamente alla scelta ponderata del numero e del tipo dei contenitori dislocati sul territorio, sono definiti dall’Amministrazione Comunale e devono comunque garantire all’utente la possibilità di conferire i rifiuti sempre all’interno degli appositi contenitori.

4. L'Amministrazione Comunale può stipulare apposite convenzioni con enti e/o associazioni di volontariato per la raccolta di alcune specifiche frazioni merceologiche.

In questo caso i contenitori dovranno essere collocati esclusivamente su aree private, e tutte le operazioni, dalla raccolta allo smaltimento alla manutenzione ecc., sono di esclusiva competenza dell'ente e/o associazione.

Art. 20 - Raccolta presso la Piattaforma Comunale.

La Piattaforma Comunale per la raccolta differenziata è un'area realizzata ed autorizzata secondo le modalità previste dalla L.R. n. 26/2003 ed è destinata ad ammassare, stoccare, selezionare, valorizzare e cedere a terzi le singole frazioni merceologiche ottenute dal conferimento diretto e differenziato da parte degli utenti.

Art. 21 - Raccolta mediante sacchi.

La raccolta dei rifiuti prevista mediante conferimento in sacchi dovrà essere effettuata utilizzando esclusivamente sacchi trasparenti o contenitori così come definiti ALLEGATO 1.

Per la raccolta dei rifiuti organici devono essere usati esclusivamente sacchi o sacchetti biodegradabili e compostabili certificati.

Titolo 4 - LE RACCOLTE DELLE SINGOLE FRAZIONI

Art. 22 - Frazione Umida dei Rifiuti Solidi Urbani.

1. E' istituito il conferimento separato dei rifiuti di provenienza alimentare, di modestissime quantità di scarti vegetali (es fiori recisi) domestiche e comunque ad alto tasso di umidità.
2. Negli appositi contenitori devono essere inseriti solo rifiuti urbani appartenenti alla frazione umida (avanzi di cibo quali bocce di frutta e verdura, ossa, pesce, pasta, riso, filtri di caffè e di tè, gusci di uova, etc., tovaglioli e fazzoletti di carta) senza scarti di plastiche, metalli, inerti, pile, batterie, farmaci, deiezioni di animali o altri rifiuti non compostabili.
3. I rifiuti appartenenti alla frazione umida vengono raccolti a domicilio in sacchetti biodegradabili e compostabili certificati e vengono conferiti dal produttore a bordo strada, anche con bidoni e bidoncini, nei giorni e orari definiti nell'ALLEGATO 1.
4. I rifiuti umidi così raccolti verranno trasportati dall'Impresa Concessionaria ad impianti di compostaggio per il loro riciclo.

Art. 23 - Frazione Secca Residua dei Rifiuti Solidi Urbani.

1. La frazione Secca Residua dei Rifiuti Urbani si ottiene per differenza dopo aver effettuato le separazioni merceologiche oggetto di Raccolta Differenziata.
2. I rifiuti urbani provenienti dalla frazione secca residua vengono raccolti a domicilio e devono essere conferiti, a cura del produttore, in sacchi trasparenti da litri 100, conformi a quanto stabilito nell'ALLEGATO 1, da collocare a bordo strada nei giorni e orari definiti nell'ALLEGATO 1.
3. I rifiuti raccolti verranno trasportati dall'Impresa Concessionaria ad impianti di trattamento finale autorizzati.

Art. 24 - Carta e cartone.

1. La carta pulita, i cartoni e gli imballaggi in tetrapak vengono raccolti a domicilio e devono essere conferiti dagli utenti ordinatamente, debitamente ridotti di volume (i cartoni devono essere piegati), confezionati in pacchi legati con spago o racchiusi in contenitori di carta o cartone.
2. La carta raccolta con le modalità indicate nel presente articolo deve essere conferita a cura del produttore a bordo strada nei giorni e orari, e secondo le modalità definite nell'ALLEGATO 1.
3. Oltre che con la raccolta a domicilio la carta può anche essere conferita presso la Piattaforma ecologica comunale, secondo le modalità indicate nel relativo ALLEGATO 2.
4. La carta raccolta verrà conferita a impianti di riciclaggio/recupero autorizzati e convenzionati con il Consorzio Nazionale Obbligatorio istituito ai sensi del D.Lgs. n. 152/06 e con le associazioni di categoria specializzate.

Art. 25 - Vetro.

1. Il vetro viene raccolto a domicilio, privato dell'eventuale involucro di materiale diverso, in appositi contenitori blu forniti dall'Amministrazione Comunale, da collocare a bordo strada nei giorni e orari, e secondo le modalità definite nell'ALLEGATO 1.
2. La pulizia e la manutenzione dei contenitori è a carico degli utenti.
3. E' previsto il ritiro col sistema di raccolta porta a porta con l'utilizzo di appositi bidoni carrellati di colore blu per esercizi pubblici, bar, ristoranti, trattorie, pizzerie, mense, secondo le modalità definite nell'ALLEGATO 1.
4. Oltre che con la raccolta a domicilio del vetro può anche essere conferito presso la Piattaforma ecologica comunale, secondo le modalità indicate nel relativo ALLEGATO 2.
5. Il materiale raccolto verrà conferito a impianti di riciclaggio/recupero autorizzati e convenzionati con il Consorzio Nazionale Imballaggi istituito ai sensi del D.Lgs n. 152/06.

Art. 26 - Multimateriale leggero (plastica, alluminio e banda stagnata).

1. La raccolta del multimateriale leggero riguarda i contenitori in plastica, alimentari e non alimentari, quali bottiglie, flaconi, vaschette, sacchetti, polistirolo, pellicole, etc. unitamente a contenitori e materiali realizzati in alluminio (fogli in alluminio, lattine bibite etc) e banda stagnata (lattine pelati, fagioli, cibo per animali etc.).
2. La frazione di rifiuto multimateriale leggera può essere conferita in sacchi da 100 lt. o con cassonetti carrellati da collocare a bordo strada nei giorni e orari, e secondo le modalità definite nell'ALLEGATO 1.
3. I contenitori per liquidi, prima del loro conferimento, devono ove possibile essere schiacciati al fine di ridurre l'ingombro volumetrico.
4. Oltre che con la raccolta a domicilio la frazione multimateriale leggera può anche essere conferita presso la Piattaforma comunale, secondo le modalità indicate nel relativo ALLEGATO 2.
5. Il materiale raccolto verrà conferito a impianti di riciclaggio/recupero autorizzati e convenzionati con il Consorzio Nazionale Imballaggi istituito ai sensi del D.Lgs n. 152/06.

Art. 27 - Indumenti smessi.

1. Gli utenti potranno conferire gli indumenti smessi, ma riutilizzabili, presso i contenitori dislocati sul territorio a cura di enti/associazioni senza scopo di lucro con cui l'Amministrazione Comunale abbia stipulato apposite convenzioni.
2. La vuotatura e la manutenzione di detti contenitori sono a carico dell'ente/associazione che diventerà proprietaria dei materiali conferiti.
3. Gli stracci e gli indumenti in pessimo stato e non più riutilizzabili, possono essere conferiti direttamente in Piattaforma comunale, secondo le modalità indicate nel relativo ALLEGATO 2.

Art. 28 - Raccolte differenziate presso la Piattaforma Comunale.

Presso la piattaforma ecologica comunale possono essere conferiti direttamente da parte degli utenti i

rifiuti elencati all'allegato 2 del presente Regolamento secondo le modalità stabilite nello stesso allegato.

Art. 29 - Rifiuti Urbani Pericolosi.

1. E' istituito il servizio di raccolta differenziata, e del relativo smaltimento, dei rifiuti urbani pericolosi secondo le vigenti disposizioni di legge.
2. Si considerano Rifiuti Urbani Pericolosi:
 - a. Le pile e le batterie esauste;
 - b. Gli accumulatori al piombo esausti;
 - c. I prodotti ed i relativi contenitori etichettati con il simbolo T e/o F (tossici e /o infiammabili);
 - d. I prodotti farmaceutici inutilizzati, scaduti o avariati;
 - e. Le lampade a scarica e i tubi catodici;
 - f. Le siringhe abbandonate;
 - g. Le cartucce esauste di toner per fotocopiatrici e stampanti;
 - h. Gli olii minerali usati.

Art. 30 - Conferimento dei Rifiuti Speciali Assimilati agli Urbani.

1. Il conferimento dei rifiuti speciali assimilati agli urbani deve avvenire nel rispetto dei precedenti articoli, rimanendo a carico del Produttore/Utente ogni responsabilità di carattere civile e penale per gli eventuali illeciti commessi nella classificazione.
2. Nel caso di servizio con raccolta domiciliare i rifiuti assimilati devono essere conferiti con le stesse modalità previste per le altre frazioni di cui all'ALLEGATO 1.
3. Eventuali materiali aventi dimensioni non compatibili con la capacità dei contenitori, devono essere ridotti dall'utente.
4. Le utenze possono dotarsi di contenitori dedicati che dovranno essere collocati in spazi interni delle proprietà private ed esposti nei giorni previsti per la vuotatura.
5. Modalità, frequenze ed orari del servizio sono quelli definiti negli ALLEGATI 1 e 2 del presente regolamento.
6. L'Impresa Concessionaria ne curerà il successivo avvio ad impianti di trattamento autorizzati.

Art. 31 - Conferimento dei Rifiuti Cimiteriali.

I rifiuti provenienti dall'ordinaria attività cimiteriale devono essere stoccati in cassonetti per rifiuti sistemati in aree all'interno del cimitero.

Art. 32 - Trasporto allo smaltimento finale.

1. Il trasporto dei rifiuti urbani e degli altri tipi di rifiuti durante le operazioni di raccolta e di trasferimento all'impianto di smaltimento e/o recupero, deve avvenire in ottemperanza a quanto previsto dalla normativa vigente.

2. Il trasporto dei rifiuti deve essere effettuato con automezzi le cui caratteristiche e stato di conservazione e manutenzione assicurino il rispetto delle vigenti norme igienico sanitarie.
3. Dovranno essere evitati spandimenti di rifiuti ed ogni perdita di liquidi e liquami.
4. Dovrà essere contenuto il sollevamento della polvere, ridotta al minimo consentito la rumorosità ed adeguata l'emissione di gas di scarico entro i valori consentiti dalle disposizioni di legge.

Art. 33 - Destinazione dei rifiuti.
--

1. Le fasi finali di trattamento, recupero e smaltimento dei rifiuti verranno eseguite direttamente dall'Impresa Concessionaria attraverso mezzi e maestranze, con le modalità definite dall'Amministrazione Comunale.
2. Non è consentito che il rifiuto raccolto venga lasciato negli autocompattatori in vista dell'eventuale completamento del carico nella giornata successiva, salvo motivi eccezionali comunicati preventivamente all'Amministrazione Comunale.
3. Nel caso le modalità di raccolta prevedano il travaso dei rifiuti raccolti da automezzi leggeri ad automezzi pesanti in vista del successivo trasporto all'impianto, l'Impresa Concessionaria dovrà svolgere tale attività presso la piattaforma comunale. Al termine dell'operazione l'area dovrà essere lasciata perfettamente pulita.
4. Nel corso di ogni operazione ed anche durante il travaso dovrà essere esclusa la cernita manuale così come dovranno essere evitati lo spandersi di miasmi e la produzione di rumori molesti. Dovranno essere vietati spandimenti di rifiuti ed ogni perdita di liquidi e liquami.

Titolo 5 - SERVIZI E NORME DI IGIENE URBANA

Art. 34 - Finalità.

Al fine di garantire la tutela igienico sanitaria dell'ambiente e della cittadinanza vengono definiti come servizi di igiene urbana:

- a. Posizionamento e cura dei cestini portarifiuti;
- b. Spazzamento manuale e/o meccanizzato di strade ed aree pubbliche ed avvio a smaltimento dei rifiuti urbani raccolti;
- c. Raccolta manuale e/o meccanizzata di foglie giacenti su strade ed aree pubbliche e avvio al recupero/smaltimento dei rifiuti raccolti;
- d. Asporto di rifiuti da aree adibite a verde pubblico;
- e. Diserbo stradale verde incolto e asporto rifiuti;
- f. Asporto rifiuti da rive e sponde dei corsi d'acqua;
- g. Spurgo di pozzetti e caditoie stradali;

Art. 35 - Definizione del perimetro.

I servizi di raccolta e spazzamento dei rifiuti urbani esterni vengono effettuati dall'Impresa Concessionaria, entro il perimetro definito dall'Amministrazione Comunale.

Devono essere interessate al servizio le seguenti superfici:

- a. le strade e piazze comunali ed ogni area di uso pubblico;
- b. le strade vicinali classificate di uso pubblico;
- c. le strade private comunque soggette ad uso pubblico purché presentino i seguenti requisiti:
- d. siano adibite al transito di persone diverse dal proprietario;
- e. siano poste al servizio di una collettività indeterminata di individui;
- f. aree adibite a verde pubblico;
- g. rive di canali e specchio d'acqua.

Il perimetro entro cui è istituito il servizio di spazzamento può essere modificato dall'Amministrazione Comunale.

Art. 36 - Posizionamento e cura cestini portarifiuti.

Allo scopo di garantire il mantenimento della pulizia delle aree pubbliche o di uso pubblico, comprese le aree verdi, l'Amministrazione Comunale affida a ditta concessionaria, con le modalità previste dalla vigente normativa e al contratto di servizio, la fornitura, il posizionamento e la manutenzione dei cestini portarifiuti.

L'Impresa Concessionaria provvede alla vuotatura dei cestini, al cambio del sacchetto ed alle periodiche operazioni di lavaggio e disinfezione secondo frequenze indicate nel Contratto d'appalto.

E' vietato eseguire scritte su tali cestini ed affiggere targhette di qualsivoglia dimensioni, fatto salvo quanto espressamente autorizzato dall'Amministrazione Comunale.

E' fatto divieto di inserire in tali contenitori materiali o rifiuti provenienti da abitazioni o da aree di pertinenza privata.

Nella realizzazione di nuove piazze, giardini, parcheggi (anche privati) in cui dovranno essere inseriti cestini o cestoni gli stessi dovranno essere conformi a quelli posizionati sul territorio per il mantenimento di una immagine coordinata del territorio.

Art. 37 - Aree mercati.

I concessionari ed occupanti di posti di vendita nei mercati, in qualsiasi area pubblica e di uso pubblico, debbono mantenere pulito il suolo al di sotto ed attorno ai rispettivi posteggi, raccogliendo i rifiuti di qualsiasi tipo provenienti dalla propria attività nei contenitori previsti per le singole raccolte. Il conferimento dei rifiuti nei contenitori dovrà essere conforme a quanto stabilito nel presente regolamento a proposito di Rifiuti Urbani e, se del caso, dei Rifiuti Urbani Pericolosi.

Nei giorni di mercato straordinario festivo durante i quali è sospeso il servizio di raccolta a norma di quanto stabilito nel Contratto di Servizio con l'Impresa Concessionaria, i concessionari ed occupanti di posti di vendita, oltre a lasciare l'area pulita come indicato al precedente comma 1, dovranno provvedere anche all'asportazione dei rifiuti prodotti.

Art. 38 - Aree occupate da pubblici esercizi e da spettacoli viaggianti.

1. I gestori di pubblici esercizi che usufruiscono di concessioni di aree pubbliche o utilizzano spazi aperti all'uso pubblico quali bar, alberghi, ristoranti, pizzerie e simili, devono provvedere alla costante pulizia dell'area occupata, installando anche adeguati contenitori - es. posacenere e cestini - e provvedendo, quando colmi, al loro svuotamento indipendentemente dai tempi in cui viene effettuato lo spazzamento della rispettiva via o piazza da parte dell'Impresa Concessionaria.

2. Analogo obbligo vale per i gestori di pubblici esercizi, le cui aree esterne, per la particolare attività esercitata, quali vendita di gelati, pizze al taglio, bibite in lattina, chioschi stagionali e simili, risultino ordinariamente imbrattate dai residui e dagli involucri delle merci vendute (cartacce, imballaggi, contenitori per le bibite, residui alimentari) essendo il gestore dell'attività ritenuto responsabile dei rifiuti prodotti dai consumatori.

3. All'orario di chiusura l'area dovrà risultare perfettamente pulita ed i rifiuti raccolti devono essere conferiti con le stesse modalità previste per i rifiuti urbani interni.

4. Le aree occupate da spettacoli viaggianti e luna park devono essere mantenute pulite durante l'uso e lasciate pulite dagli occupanti.

L'Amministrazione Comunale potrà richiedere la costituzione di apposita cauzione da determinarsi in relazione alla superficie ed ai giorni di utilizzo dell'area, a garanzia delle operazioni di pulizia, a copertura degli eventuali oneri straordinari sostenuti dal servizio pubblico. Nel provvedimento di concessione dell'area dovranno essere descritte eventuali situazioni di degrado preesistenti nell'area data in concessione.

Art. 39 - Pulizia delle aree scoperte private, dei fabbricati, dei terreni non edificati e dei terreni agricoli.

I luoghi di uso comune dei fabbricati nonché aree scoperte e terreni non edificati non di uso pubblico, i terreni agricoli recintati e non, devono essere tenuti puliti a cura dei rispettivi conduttori, amministratori o proprietari, che devono anche conservarli costantemente liberi da rifiuti abbandonati anche da terzi e/o ignoti. A tale scopo dovranno predisporre delle opportune recinzioni, canali di scolo ed altre opere ritenute idonee dalle competenti autorità onde evitare l'inquinamento e l'impaludamento, curandone con diligenza la manutenzione e il corretto stato di efficienza.

In caso di scarico abusivo su dette aree anche ad opera di terzi e/o ignoti, il proprietario, in solido con chi eventualmente abbia la disponibilità del terreno, qualora il fatto a lui imputabile sia stato commesso od omesso con dolo o colpa, sarà obbligato con ordinanza del competente Organo comunale alla pulizia, bonifica e ripristino delle condizioni originarie dell'area, nonché all'asporto e allontanamento dei rifiuti abusivamente immessi.

Nel caso in cui gli interessati non adempiano all'ordinanza nei termini assegnati, sarà disposto un

intervento in danno secondo modalità che saranno di volta in volta definite.

Art. 40 - Pulizia e raccolta rifiuti nelle aree utilizzate per manifestazioni pubbliche.

1. Gli Enti Pubblici, le Associazioni, i Circoli, i Partiti o qualsiasi altro cittadino o gruppo di cittadini che intendano organizzare iniziative quali feste, sagre o manifestazioni di tipo culturale, politico, sportivo, scientifico ecc, anche senza finalità di lucro, su strade, piazze ed aree pubbliche sono tenuti a richiedere le necessarie autorizzazioni agli uffici comunali preposti.

2. L'Amministrazione Comunale potrà richiedere la costituzione di apposita cauzione da determinarsi in relazione alla superficie ed ai giorni di utilizzo dell'area, a garanzia delle operazioni di pulizia, a copertura degli eventuali oneri straordinari sostenuti dal servizio pubblico, salvo quanto diversamente stabilito nel contratto.

3. L'Amministrazione Comunale renderà disponibili tutti i necessari contenitori per la raccolta dei rifiuti.

Art. 41 - Animali domestici.

1. Coloro che conducono animali sul suolo pubblico o di uso pubblico devono adottare ogni cautela per evitare che sporchino il suolo.

Essi sono tenuti a munirsi di apposita attrezzatura, sacchetti o palette per l'immediata rimozione e asportazione delle deiezioni.

Sono tenuti, altresì, a raccogliere le deiezioni, in sacchetti o idonei contenitori e a depositarli, ben chiusi, nei cestini portarifiuti.

Gli obblighi previsti dal presente articolo non si applicano ai conduttori di cani che abbiano palesi problemi di deambulazione ed autonomia funzionale determinati da evidenti handicap (ad esempio non vedenti).

2. Chiunque rinvenga la presenza sulle strade di animali morti che possa costituire pericolo per la circolazione o per la salute pubblica è tenuto a darne immediata comunicazione al servizio di Polizia Locale del Comune.

Art. 42 - Attività di volantinaggio.

Al fine di mantenere la pulizia del suolo pubblico, fatta eccezione per i volantini distribuiti per propaganda elettorale, per finalità politiche o sindacali e/o finalità ad esse connesse e per comunicazioni effettuate dall'Amministrazione o da Aziende pubbliche rivolte alla cittadinanza o all'utenza e, comunque, per tutti quei soggetti autorizzati dall'Amministrazione, è vietato per le strade pubbliche o aperte al pubblico:

1. distribuire volantini tramite veicoli o consegnati a mano o collocarli sotto i tergicristalli dei veicoli in sosta sul suolo pubblico;
2. lanciare o collocare sul suolo pubblico volantini o simili.

Quando l'attività di volantinaggio si protrae nel tempo e viene esercitata in chioschi, edicole o altre simili strutture fisse, o con banchi mobili, gli esercizi devono collocare a propria cura e spese, in posizione conveniente, all'interno dello spazio occupato, un contenitore di capacità non inferiore a cinquanta (50) litri per il deposito dei rifiuti minuti.

Nel caso in cui non sia possibile individuare l'autore della violazione risponderà in solido per gli aspetti sanzionatori il beneficiario del messaggio contenuto nel volantino.

Art. 43 - Contenitori di materiale pubblicitario.

E' fatto divieto di collocare su suolo pubblico qualunque tipo di contenitore di materiale pubblicitario per la fruizione diretta da parte della cittadinanza (es. annunci immobiliari), fatte salve specifiche autorizzazioni.

I contenitori posizionati in violazione del precedente comma saranno oggetto di rimozione da parte dell'Amministrazione Comunale.

Art. 44 - Attività di carico e scarico di materiali e merci.

Chi effettua operazioni di carico, scarico e trasporto di merci e di materiali deve provvedere, ad operazioni ultimate, alla pulizia dell'area o della superficie medesima senza lasciare sull'area pubblica e di uso pubblico rifiuti di qualsiasi genere.

In caso di inosservanza, il destinatario della merce deve provvedere a propria cura e spesa alla pulizia suddetta.

Nel caso in cui nemmeno il destinatario provveda, la pulizia è effettuata dall'Impresa Concessionaria, con la rivalsa della spesa sostenuta nei confronti dei responsabili inadempienti.

Si provvederà altresì all'irrogazione delle sanzioni amministrative ai sensi di legge e del presente regolamento.

Art. 45 - Pulizia presso cantieri.

1. I responsabili dei cantieri in esercizio sono tenuti a provvedere alla pulizia (spazzamento, lavaggio ecc.) dei tratti stradali e delle aree pubbliche od aperte al pubblico, confinanti con i suddette cantieri, oltre al rispetto di tutte le modalità prescritte nel regolamento di Igiene e Sanità.

Tali pulizie devono intendersi estese anche alle aree interne ai cantieri.

2. Chi effettua attività relative alla costruzione, al rifacimento od alla ristrutturazione di fabbricati in genere, e comunque ad ogni attività di deposito e cantiere, con interventi di scavo, trasporto terra ecc., è tenuto a mantenere pulite le aree pubbliche o di uso pubblico che eventualmente risultino sporcate da tale attività e, in ogni caso, a non abbandonarvi rifiuti di alcun genere.

3. Lo spazzamento deve essere effettuato in modo da impedire la diffusione di polvere, effettuando all'occorrenza l'innaffiamento dell'area interessata.

Art. 46 - Pulizia bocche lupoie e caditoie.

Il Comune o l'impresa Concessionaria provvede a mantenere sgombre le caditoie e le bocche lupoie di raccolta delle acque meteoriche, al fine di assicurare il regolare deflusso delle acque.

È fatto divieto di introdurre nessun tipo di rifiuto o manufatti di qualsiasi genere nelle caditoie e bocche lupoie.

Titolo 6 - DISCIPLINA ED INTERVENTI COMUNALI IN MATERIA DI BONIFICA DEI LUOGHI INQUINATI

Art. 47 - Abbandono di rifiuti.

1. Il Sindaco, ai fini della individuazione delle operazioni da disporre a carico dei responsabili per la rimozione dei rifiuti abbandonati e per il ripristino dello stato dei luoghi, ai sensi dell'art. 192 e 255 del D.Lgs n. 152/06 e s.m.i., può avvalersi dei competenti Servizi della ASL e dell'ARPA i quali si esprimono, salvo i casi d'urgenza, entro trenta giorni dalla richiesta.
2. Nel caso in cui i rifiuti vengano abbandonati sul suolo pubblico di pertinenza del Comune e l'autore del fatto non sia stato identificato, il Comune provvede direttamente alla rimozione dei rifiuti ed al ripristino dello stato dei luoghi mediante il Gestore del Servizio.
3. A tal fine l'Amministrazione Comunale istituisce un apposito fondo per il finanziamento degli interventi da eseguire a proprie spese.
4. Qualora sulla medesima area siano accertati numerosi episodi di abbandono di rifiuti di rilevante entità, tali da costituire pericolo per l'igiene e la sanità pubblica, il Sindaco può disporre che la stessa venga recintata a spese del proprietario.

Art. 48 - Bonifica e ripristino ambientale dei luoghi inquinati.

I principi che disciplinano la bonifica ed il ripristino ambientale dei siti inquinati sono quelli emanati ai sensi del D.Lgs. n. 152/06 e s.m.i..

Titolo 7 - DISPOSIZIONI FINALI

Art. 49 - Controllo e Sanzioni.

Il controllo dell'osservanza di quanto previsto nel presente regolamento è di competenza della vigilanza urbana e di quanti espressamente incaricati dall'Amministrazione Comunale salvo i controlli ambientali di competenza degli agenti provinciali.

Fermo restando quanto previsto dal D.Lgs.152/2006 e s.m. e i., per le violazioni dei divieti previsti dal presente Regolamento, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 25 euro a 500 euro nei confronti dei responsabili delle violazioni, come previsto dall'art. 7 bis del D.Lgs 267/2000 e successive modifiche ed integrazioni. Per l'insozzamento delle pubbliche vie si applica Legge 15 luglio 2009, n. 94 art 3 comma 6 "Le sanzioni amministrative previste dai regolamenti ed ordinanze comunali per chiunque insozzi le pubbliche vie non possono essere inferiori all'importo di euro 500", così come applicate nell'ALLEGATO 4 del presente Regolamento, fatte salve quelle adottate da specifici provvedimenti di attuazione.

Per l'irrogazione delle sanzioni si applicano le disposizioni di cui alla legge 24 novembre 1981, n.689 e successive modificazioni. L'autorità competente a ricevere il rapporto di cui all'art.17 della Legge 689/81 è l'Amministrazione Comunale.

Art. 50 - Contributi CONAI.

I contributi che, ai sensi dell'Accordo Anci-Conai, il CONAI e/o i Consorzi di filiera dovessero erogare a fronte dei costi di raccolta differenziata, del riciclaggio e del recupero dei rifiuti di imballaggi primari o comunque conferiti al servizio di raccolta differenziata, saranno di competenza esclusiva dell'Amministrazione Comunale, che potrà delegare la riscossione anche attraverso altro ente.

Tali contributi verranno destinati ad interventi ed iniziative per l'incentivazione ed il potenziamento della raccolta differenziata.

Art. 51 - Danno ambientale.

Se il fatto illecito inerente l'attività di gestione di rifiuti arreca danno all'ambiente, alterandolo, deteriorandolo o distruggendolo in tutto o in parte, l'autore del fatto è obbligato al risarcimento nei confronti dello Stato.

Il Comune, d'ufficio o su proposta degli organi tecnici o su domanda delle associazioni di protezione dell'ambiente o dei singoli cittadini, esercita l'azione di risarcimento del danno ambientale ai sensi del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.

Art. 52 - Riferimento ad altri regolamenti.

Per quanto non espressamente previsto nel presente regolamento verranno osservate le norme dei Regolamenti di Igiene e di Polizia Urbana.

E' da considerarsi complementare al presente regolamento il Regolamento TARES.

Con l'entrata in vigore del presente regolamento sono abrogate tutte le precedenti norme regolamentari con esse contrastanti.

Art. 53 - Riferimento alla legge.

Per quanto non previsto nel presente regolamento vale quanto disposto dal D.Lgs. n. 152/06 e s.m.i., dalla legislazione in materia di rifiuti urbani e dalle norme igienico sanitarie emanate dalla Unione Europea, dallo Stato Italiano e dalla Regione Lombardia.

Art. 54 - Modifiche del Regolamento.

L'Amministrazione Comunale si riserva la facoltà di modificare, nel rispetto delle vigenti norme che regolano la materia, le disposizioni del presente Regolamento dandone comunicazione agli utenti mediante pubblicazione all'Albo Pretorio del Comune, a norma di legge.

Art. 55 - Entrata in vigore.

Il presente regolamento entra in vigore dopo le approvazioni di legge e la pubblicazione all'Albo Pretorio dell'Amministrazione Comunale, ai sensi di quanto stabilito dal vigente Statuto Comunale.